ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

NEWSLETTER

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N°38 DEL 02/07/2026

Distribuzione dei farmaci tramite totem digitale: invito al rispetto della normativa vigente

Rif. Circolare Fofi n. 15964

Si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali con le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero della Salute.

In linea generale, la normativa vigente **vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici**, ovunque collocati. L'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che *"la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima*."

La *ratio* della norma risiede nell'esigenza di assicurare che l'atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco.

Con particolare riferimento ai medicinali **SOP e OTC** le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al "banco" e il commercio elettronico (c.d. online), quest'ultimo disciplinato dall'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come "*fornitura a distanza al pubblico… mediante i servizi della società dell'informazione"*.

In forza di tali disposizioni, pertanto, nel nostro ordinamento **la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l'accesso diretto ai medicinali da parte dell'acquirente**, fatta salva l'eccezione espressamente prevista dal legislatore all'art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di **automedicazion**e, ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l'intera operazione.

In coerenza con tale impianto normativo, il Ministero della Salute con recente nota del 16 gennaio 2026, conformandosi all'orientamento già espresso in passato, ha ribadito che "*nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l'accesso diretto ai medicinali da parte dell'acquirente, fatta salva l'eccezione espressamente prevista dal legislatore all'art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006 relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso la presenza del*

farmacista che assiste e supervisiona l'intera operazione. La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell'integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista".

In conclusione, alla luce del combinato disposto delle norme citate e delle note ministeriali diffuse in materia, **l'installazione e l'utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all'attuale assetto normativo.**

Disponibile online sulla piattaforma federale il corso accreditato ECM "IL FARMACISTA NELLA FARMACIA OSPEDALIERA E NEI SERVIZI FARMACEUTICI TERRITORIALI: compiti, funzioni e responsabilità nel Servizio Sanitario Nazionale"

Rif. Circolare Fofi n. 15958

Nell'ambito della offerta formativa di FOFI Provider ECM – completamente gratuita per tutti gli iscritti all'Albo e priva di sponsorizzazioni – la Federazione ha accreditato il corso FAD "**IL FARMACISTA NELLA FARMACIA OSPEDALIERA E NEI SERVIZI FARMACEUTICI TERRITORIALI: compiti, funzioni e responsabilità nel Servizio Sanitario Nazionale**" (ID 3836-489204 – 3,9 crediti ECM), realizzato insieme alla Fondazione Francesco Cannavò e alla SIFO.

L'evento formativo è online sulla piattaforma federale www.fadfofi.com dal 25 giugno 2026 sino al 24 giugno 2027 e, come dettagliato nel relativo Razionale e Programma scientifico, consente a tutti i farmacisti italiani di acquisire specifiche competenze su una tematica di evidente rilevanza per il Servizio Sanitario Nazionale, illustrando il quadro sistematico e aggiornato del ruolo del farmacista nella farmacia ospedaliera e nei servizi farmaceutici territoriali.

Pubblicata in GU la Legge sulla Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma

Rif. Circolare Fofi n. 15956

Si informa che, nella Gazzetta dello scorso 12 giugno, è stata pubblicata la Legge 99/2026 finalizzata ad **istituire la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma,** fissandola per il

1° sabato di maggio di ogni anno (nel caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la Giornata nazionale ricorre il secondo sabato di maggio), prevedendo anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale tema.

In proposito si evidenzia che, in base all'art. 4, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tali campagne si svolgono in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione (delle aziende sanitarie locali), i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale, nonché le farmacie e possono essere attuate anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto.
Le disposizioni in questione sono in vigore dal 27 giugno 2026.

Sentenza del Consiglio di Stato n. 04552/2026 del 5 giugno 2026 - in caso di annullamento delle ricette è legittimo l'addebito del relativo costo delle confezioni alla farmacia

Rif. Circolare Fofi n. 15963

Si informa che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4552 del 5 giugno 2026, ha confermato la legittimità dell'addebito integrale alla farmacia del costo dei medicinali erogati sulla base di ricette successivamente annullate per irregolarità. La pronuncia riguarda un caso di dispensazione del medicinale Pecfent in presenza di gravi anomalie prescrittive accertate dai NAS. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il procedimento di annullamento delle ricette, disciplinato dall'art. 10 del d.P.R. n. 371/1998, ha natura vincolata e non prevede il contraddittorio con il farmacista, poiché all'annullamento consegue automaticamente il recupero del costo dei farmaci da parte della ASL. La sentenza evidenzia inoltre che il farmacista è responsabile della verifica della regolarità delle prescrizioni, del controllo sull'operato dei propri collaboratori e dell'adozione delle necessarie verifiche in presenza di anomalie o elementi sospetti, con particolare riguardo ai medicinali soggetti a rigorose condizioni prescrittive. La decisione conferma quindi la piena responsabilità della farmacia per la corretta dispensazione dei farmaci nell'ambito del SSN.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Sara De Cesare

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Losego